

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 109/2018: Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze. C. 1209-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere su emendamenti</i> ) .....	14
Modifica all'articolo 20, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante proroga del termine per l'adozione di disposizioni integrative e correttive concernenti la disciplina processuale dei giudizi innanzi alla Corte dei conti. C. 1236, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e II) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	16
ALLEGATO ( <i>Relazione tecnica</i> ) .....	17

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 31 ottobre 2018. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**DL 109/2018: Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze.**

**C. 1209-A Governo.**

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

Gabriele LORENZONI (M5S), *relatore*, avverte che l'Assemblea ha trasmesso il subemendamento 0.12.12.400 delle Commissioni. In proposito, osserva che tale proposta emendativa è volta a modificare l'emendamento Foti 12.12, sul quale la Commissione bilancio ha già espresso parere contrario nella seduta dello scorso 29 ottobre, al fine di prevedere, per l'Agenzia

nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), un'articolazione territoriale a Genova con competenze specifiche nei settori delle infrastrutture stradali e autostradali nell'ambito delle articolazioni territoriali già previste dal provvedimento. Segnala che l'emendamento Foti 12.12, a seguito di tale modifica, presenterebbe quindi un contenuto normativo analogo all'emendamento 12.400 delle Commissioni, sul quale la Commissione bilancio ha già espresso un parere di nulla osta nella seduta di ieri. Evidenzia pertanto che l'emendamento Foti 12.12, così come modificato, non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Ciò posto, propone quindi di esprimere parere favorevole sull'emendamento Foti 12.12, con una condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, volta a prevedere l'approvazione del subemendamento 0.12.12.400 delle Commissioni, intendendosi conseguentemente revocato il parere contrario espresso nella seduta del 29 ottobre 2018.

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere testé formulata dal relatore. Avverte altresì che, a seguito di un ulteriore approfondimento, il Governo propone di rivedere il parere contrario, deliberato dalla Commissione bilancio nella seduta del 29 ottobre scorso, sull'emendamento Colletti 37.309, in quanto quest'ultimo non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, fa presente che la disapplicazione delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera, anche alle strutture ospedaliere ricomprese nell'ambito territoriale indicato dall'emendamento Colletti 37.309 si configura come una mera facoltà posta in capo alla regione, la quale, laddove intenda esercitarla, è pur sempre tenuta al rispetto della condizione posta dall'articolo 17-*bis* del decreto-legge n. 8 del 2017 – non modificata dalla citata proposta emendativa – che prevede che sui singoli interventi di riorganizzazione della rete ospedaliera sia acquisito il parere favorevole del tavolo di monitoraggio di attuazione del predetto decreto ministeriale n. 70 del 2015, anche in ordine all'impatto finanziario delle soluzioni organizzative prescelte. In considerazione di ciò, propone pertanto di esprimere nulla osta sull'emendamento Colletti 37.309.

Luigi MARATTIN (PD) chiede se la nuova valutazione da parte del Governo dell'emendamento Colletti 37.309 dipenda dal fatto che, verosimilmente, eventuali effetti negativi di carattere finanziario derivanti dalla sua attuazione sarebbero comunque posti a carico del bilancio regionale, senza pertanto incidere in alcun modo sulla finanza statale.

La sottosegretaria Laura CASTELLI conferma che l'eventuale disapplicazione del decreto ministeriale n. 70 del 2015 negli ulteriori comuni indicati dall'emendamento Colletti 37.309 si configura quale mera facoltà riconosciuta alla regione in-

teressata ed è comunque subordinata all'acquisizione del parere favorevole da parte del tavolo di monitoraggio. Evidenzia, altresì, che le disposizioni recate dalla citata proposta emendativa sono essenzialmente finalizzate ad assicurare la prosecuzione ottimale dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nei territori abruzzesi interessati dagli eventi sismici.

Paolo RUSSO (FI) condivide le valutazioni espresse dall'onorevole Marattin circa il fatto che potenziali effetti negativi di ordine finanziario conseguenti all'eventuale approvazione dell'emendamento Colletti 37.309 non potranno che gravare sul bilancio regionale.

La sottosegretaria Laura CASTELLI chiarisce che i risparmi conseguenti agli interventi di razionalizzazione dei costi dell'assistenza ospedaliera previsti dal citato decreto ministeriale n. 70 del 2015 non sono stati peraltro previamente quantificati bensì risultano determinabili solo a consuntivo.

Luigi MARATTIN (PD), nel prendere atto delle delucidazioni fornite dalla rappresentante del Governo, ritiene che gli eventuali interventi di riorganizzazione della rete dell'assistenza ospedaliera prefigurati dalla proposta emendativa in esame non dovrebbero comunque incidere sugli attuali livelli essenziali di assistenza, i cui costi sono invece posti a carico del bilancio dello Stato.

Gabriele LORENZONI (M5S), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il subemendamento 0.12.12.400 delle Commissioni e riesaminati gli emendamenti 12.12 e 37.309, riferiti al progetto di legge C. 1209-A Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 109 del 2018, recante Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza

della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 12.12, con la condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, che sia approvato il subemendamento 0.12.12.400 delle Commissioni;

#### NULLA OSTA

sull'emendamento 37.309.

Si intende conseguentemente revocato il parere contrario sugli emendamenti 12.12 e 37.309 reso nella seduta del 29 ottobre 2018 ».

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Antonio ZENNARO (M5S) dichiara il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, sottolineando che le disposizioni recate dall'emendamento Colletti 37.309 rappresentano una apprezzabile misura di sostegno alle realtà del territorio abruzzese gravemente danneggiate dagli eventi sismici degli ultimi anni.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Modifica all'articolo 20, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante proroga del termine per l'adozione di disposizioni integrative e correttive concernenti la disciplina processuale dei giudizi innanzi alla Corte dei conti.**

**C. 1236, approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni I e II).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 30 ottobre 2018.

La sottosegretaria Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica sul testo del provvedimento trasmesso dal Senato (*vedi allegato*), dalla quale si evince che le disposizioni in esso contenute non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in conformità del resto a quanto previsto dall'articolo 20, comma 7, della legge di delega n. 124 del 2015.

Erik Umberto PRETTO (Lega), *relatore*, preso atto della relazione tecnica testé depositata, propone pertanto di esprimere nulla osta sul provvedimento in esame.

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 15.10.**

ALLEGATO

Modifica all'articolo 20, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante proroga del termine per l'adozione di disposizioni integrative e correttive concernenti la disciplina processuale dei giudizi innanzi alla Corte dei conti. C. 1236, approvato dal Senato.

## RELAZIONE TECNICA

1658



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA  
UFFICIO X

Roma, 31 OTT. 2018

Prot. n. 234827/2018  
Entrata prot. n.234368/2018  
Allegati:  
Riferimento a nota n.

All'Ufficio legislativo  
Economia  
Sede

e p.c. All'Ufficio Coordinamento  
legislativo  
Sede


All'Ufficio legislativo Finanze  
Sede

OGGETTO: A.C. 1236 recante: "Modifica all'articolo 20, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante proroga del termine per l'adozione di disposizioni integrative e correttive concernenti la disciplina processuale dei giudizi innanzi alla Corte dei conti".  
Relazione tecnica.

E' stata esaminata la relazione tecnica concernente il provvedimento indicato in oggetto.

Al riguardo, per quanto di competenza, si rappresenta di non avere osservazioni da formulare e si restituisce la medesima debitamente bollinata.

Il Ragioniere Generale dello Stato



RELAZIONE TECNICA

Le disposizione contenuta nell'articolo 1, dell'AC 1236 ( Disegno di legge recante "Modifica all'articolo 20, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante proroga dei termine per l'adozione di disposizioni integrative e correttive concernenti la disciplina processuale dei giudizi innanzi alla Corte dei conti"), nel prevedere la proroga di 2 anni per l'adozione di disposizioni integrative e correttive concernenti la disciplina processuale dei giudizi innanzi alla Corte dei Conti, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come già previsto nel comma 7 dell' articolo 20 della legge delega 7 agosto 2015, n. 124.

La verifica di bilancio contenuta nel presente documento è stata redatta in conformità di quanto previsto dall'articolo 20 della legge delega n. 124 del 7 agosto 2015.

all

DEPOSITIVO

L'INDIRIZZO

Il Ragioniere Generale dello Stato

31 OTT. 2018

